

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI.**

“GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI”

CAPITOLO PRIMO

Procedimento disciplinare di competenza del Consiglio dell'Ordine.

1.1.- Azione disciplinare.

L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli iscritti (*art. 43 R.D. n. 2537/25*).

Tali mancanze o abusi devono essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale (*101*) e (*202*).

Il Presidente di propria iniziativa o su decisione del Consiglio può, in qualsiasi momento, convocare il proprio iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare.

L'esercizio dell'azione disciplinare è soggetto alla prescrizione di 5 anni, decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto.

Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

1.2.- La fase preliminare.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria (*art. 44, R.D. 2537/1925*).

Per l'esercizio di tale funzione istruttoria può essere coadiuvato da un Consigliere con espressa decisione del Consiglio (*102*).

Egli deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche.

Assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria.

In questa fase può sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi.

1.3.- Conclusione della fase preliminare.

Il Presidente, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione di norme deontologiche:

- in caso negativo (sentito il Consiglio) archivia il caso;
- in caso positivo convoca il Consiglio e l'indagato affinché sia udito.

Nell'apposita seduta, il Consiglio, su rapporto scritto od orale del Presidente, previa contestazione scritta (vedi allegato) degli addebiti all'indagato ed udito in ordine ai medesimi, decide se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare.

L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dall'incolpato medesimo, la nullità del procedimento (*103*).

Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall'indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

Nel caso il Consiglio ravvisi l'inesistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta non luogo a procedere.

L'art. 49 del R.D. 2537/1925 prevede, nell'ipotesi in cui, l'incolpato sia membro di un Consiglio dell'Ordine che questo venga giudicato dal Consiglio dell'Ordine viciniore.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine non è titolato ad entrare nel merito dell'istruttoria né del procedimento, quindi trasmetterà tempestivamente il fascicolo all'Ordine viciniore determinato con decisione del Consiglio sulla base della nota del Ministero di Grazia e Giustizia prot.n. 7/54/6326 del 11 novembre 1989 (allegato n.ro 1).

In caso di contenzioso circa l'individuazione dell'Ordine viciniore sarà competente la Corte di Appello (*104*).

Di questa fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

1.4.- Procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente apre formalmente il procedimento nominando un Consigliere Relatore, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Consiglio.

Il Presidente provvede a citare, attraverso l'ufficiale Giudiziario, l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Consiglio dell'Ordine in un termine non inferiore a 15 giorni per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico.

E' bene ricordare che l'inosservanza del termine minimo di 15 giorni riportato sull'invito di convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento (*105*), salvo che l'incolpato non si costituisca e presenti le proprie difese, senza nulla eccepire in ordine a simile inosservanza.

L'atto di citazione contiene l'indicazione di:

- autorità procedente;
- professionista incolpato;
- fatti e circostanze contestati;
- norme deontologiche violate;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia (106).

Nella citazione va fatta circostanziata menzione di tutti gli addebiti da contestare e non limitarsi soltanto agli articoli delle norme di deontologia violate (107).

1.5.- Celebrazione del procedimento disciplinare.

Nel giorno stabilito e indicato nel decreto di citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con precisa verbalizzazione della seduta (108), e con l'intervento dei vari soggetti secondo il seguente ordine:

- Relatore;
- Incolpato oppure un suo legale di fiducia;

Terminata la discussione, il Consiglio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'architetto per essere sentito dal Consiglio nelle forme regolamentari [NOTE 1) e 2)]

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità del procedimento stesso (110).

La seduta si configura come una vera e propria "Camera di Consiglio" simile a quella della Aule giudiziarie e, pertanto, ogni componente:

- non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore

Ai sensi della legge 117/88, art. 16, così come modificato da sentenza della Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo (art. 8 D.M. 10 novembre 1948).

In via eccezionale, può manifestarsi la necessità di un rinvio ad altra seduta.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

Il verbale della seduta decisoria non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza.

NOTE

1. *Nella normativa che regola il procedimento non è prescritta, a pena di invalidità, né la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza (109).*
2. *Va ricordato che per motivi di legittimi impedimenti la seduta può essere rinviata; inoltre, la seduta del Consiglio in sede disciplinare, non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.*

1.6.- Contenuto del provvedimento disciplinare.

La deliberazione in caso di pronuncia di pene disciplinari, va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.

Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e compiutamente motivato (301).

Vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi, la decisione del Consiglio deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante;
- Professionista incolpato;
- Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- Motivi su cui si fonda l'atto;
- Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- Sottoscrizione del Presidente e del Segretario (111)

1.7.- Sanzioni

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio può pronunciare sono:

- a) l'avvertimento
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore dei sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art. 6 della Legge 47/1985;
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente su delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso ed è notificata all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.

Tali sanzioni sono immediatamente esecutive, e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Peraltro, il ricorrente può proporre al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione, ex art. 3, D.P.R. 1179/1971.

In tal modo il Consiglio Nazionale verrà posto in grado di decidere tempestivamente, prima dell'esame nel merito del ricorso, sulla eventuale istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente, e perciò disporre, eccezionalmente, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in applicazione analogica della previsione processuale contenuta all'art. 21 della L. 1034/1971. (112)

Nel caso di sospensione dall'esercizio professionale o di cancellazione dall'albo, la decorrenza degli effetti della sanzione può essere fissata con la stessa deliberazione consiliare a partire dal giorno successivo a quello della notifica ovvero, più opportunamente, essere differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla normativa vigente per la presentazione del ricorso, prevedendo cioè che l'eventuale proposizione del ricorso nei termini comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione, fino alla definitiva decisione del C.N.A.P.P.C.

L'eventuale differimento degli effetti della sanzione non dovrà essere disposta in casi di colpevolezza del tutto palese o riconosciuta dall'incolpato, ovvero in caso di comportamenti scorretti che potrebbero continuare durante la sospensione della sanzione.

E' opportuno che, a garanzia dell'imparzialità dell'azione disciplinare, i Consigli degli Ordini adottino, per l'attuazione della soluzione suggerita, una deliberazione di carattere generale – da portare a conoscenza di tutti gli iscritti all'Albo – con la quale viene stabilita nei limiti suddetti, la posticipazione della decorrenza della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale, salvo casi eccezionali per i quali il diniego della posticipazione dovrà essere adeguatamente motivato caso per caso.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C..

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare e fino alla sua revoca (113).

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.

Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare non deve essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale (114).

1.8.- Pubblicità dei provvedimenti disciplinari.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai segg. uffici ed enti:

- Corte di appello,
- Tribunale,
- Prefettura,
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale,
- Consigli degli Ordini italiani.
- Procura della Repubblica,
- Sul Registro Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto. Gli atti del procedimento depositati presso l'Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati.

1.9. Il consulente tecnico ctu

Il consulente tecnico è assoggettato alla responsabilità disciplinare, non solo in quanto iscritto all'Ordine Professionale, ma anche nella sua veste di iscritto allo specifico albo dei consulenti tecnici.

La disciplina e le varie procedure sono indicate negli articoli 19, 20 e 21 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.

In particolare, ed in base all'art.19 dispo. att. c.p.c., la vigilanza sui consulenti tecnici viene esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale ex officio o sui istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Ordine professionale, ha il potere di promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non si siano attenuti ad una condotta morale e professionale specchiata o che non hanno rispettato gli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Competente per il giudizio disciplinare è lo stesso Comitato che decide sui professionisti da ammettere nell'albo dei consulenti tecnici.

Il Comitato suddetto, ai sensi dell'art.13 delle disp. att.c.p.c., è presieduto dal Presidente stesso del Tribunale ed è composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'unione dei Professionisti ed Artisti, o meglio dai vari rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.

Prima di promuovere il giudizio, il Presidente del Tribunale contesta l'addebito al consulente, raccogliendone la risposta scritta.

Qualora il Presidente stesso ritenga dover continuare il procedimento, invita l'architetto consulente davanti al comitato disciplinare, il quale, sentito il professionista, prende la sua decisione.

In caso di verdetto negativo, è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione al Comitato costituito dal primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica e da un Presidente di sezione.

Questo Comitato, a seconda della gravità della mancanza, può confermare le sanzioni disciplinari dell'avvertimento o della sospensione dall'albo dei consulenti per un periodo non superiore ad un anno, o, infine, della cancellazione dall'albo dei consulenti.

1.10. Procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti alla sezione b dell'albo pendenti avanti il consiglio dell'ordine

I Consiglieri dell'Ordine iscritti alla Sezione B dell'albo giudicano gli incolpati iscritti nella medesima Sezione.

Nel caso in cui vi sia un solo Consigliere dell'Ordine iscritto alla Sezione B, egli giudica in composizione monocratica.

L'attività istruttoria, ivi compresa la deliberazione di avviare l'eventuale procedimento disciplinare, rimane comunque affidata al Consiglio dell'Ordine nella sua completezza, secondo quanto disposto dall'art. 44 del R.D. 2537/25.

Se non vi sono Consiglieri dell'Ordine iscritti alla Sezione B, il giudizio nei confronti di iscritti alla stessa Sezione è affidato al Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino (cfr. nota del Ministero di Grazia e Giustizia prot.n. 7/54/6326 dell'11 novembre 1989, allegato n.ro 1). Altrimenti, in caso di mancanza di Consiglieri iscritti nella Sezione B nel Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino, il procedimento è comunque svolto dal Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato, anche in fase decisoria.

CAPITOLO SECONDO

Impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti (201).

2.1- TIPI DI IMPUGNAZIONE.

Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio dell'Ordine e come pure per eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini stessi, possono aversi le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti disciplinate dal D.M. 10 novembre 1948.

Le impugnazioni si distinguono in:

- 1a. - Ricorsi
- 2a. - Reclami

2.2- RICORSI

2.2.1- Casi di ammissibilità.

Il ricorso al Consiglio Nazionale è ammesso con riferimento al R.D. n. 2537/1925, solo nei seguenti casi:

- in materia di iscrizione nell'albo (art. 13);
- in materia di cancellazione dall'albo e di riammissione (art. 21);
- in materia di revisione dell'albo (art. 22);
- in materia disciplinare (artt. 48 e 49);

sulle impugnative proposte anche nel merito contro le deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'ordine (art.14).

Non possono essere presi in esame, perché inammissibili, i ricorsi che vertono su altre questioni come ad esempio, la liquidazione di parcelle o la mancata inclusione in elenchi tenuti da altri enti o Amministrazioni.

Non possono, altresì, essere presi in esame ricorsi che abbiano ad oggetto determinazioni interlocutorie del Consiglio dell'Ordine e che non siano conclusive di un procedimento disciplinare (203).

2.2.2- Legittimazione, modalità, termini.

Il ricorso può essere proposto soltanto dal professionista "interessato" e dal Procuratore della Repubblica.

Quest'ultimo è anche, e solamente, legittimato a ricorrere contro le delibere di proscioglimento disciplinare, anche se il procedimento disciplinare sia stato richiesto da terzi.

La mancanza di legittimazione comporta per il ricorrente diverso da quelli prima citati, l'inammissibilità del ricorso la quale è pregiudiziale a qualsiasi questione di merito.

E ciò, quindi, anche ove i fatti esposti possano apparire non immuni da censure.

Per quanto riguarda i requisiti di un ricorso, si deve tener presente quanto segue:

A) Nel ricorso devono essere indicati:

- autorità adita (C.N.A.P.P.C.);
- generalità del ricorrente;
- l'eventuale specificazione dell'indirizzo cui devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio, nonché l'eventuale delega a un difensore tecnico;
- gli estremi del provvedimento impugnato;
- i motivi posti a fondamento dell'impugnazione;
- le domande che si propongono.

B) Il ricorso deve essere redatto in bollo, nel valore vigente al momento dell'impugnazione (si ammette anche l'uso della carta bollata "atti giudiziari" in considerazione della natura giurisdizionale dell'atto stesso).

C) Se il ricorrente è il professionista, deve essere accompagnato da due copie in carta libera del ricorso stesso (art. 5).

D) Deve essere accompagnato dalla copia autentica della deliberazione impugnata.

E) Deve essere accompagnata dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

F) Deve essere presentato – pena l'irricevibilità - nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o dall'avvenuto ricevimento di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui sia comunicata all'interessato la deliberazione che si intende impugnare.

L'irricevibilità è pregiudiziale all'esame nel merito del ricorso (115).

G) E' accompagnato, quando non sia proposto dal Procuratore della Repubblica, dalla ricevuta di versamento, da eseguirsi presso un Ufficio del registro, della tassa di ricorso.

Tale atto non è ritenuto indispensabile (a pena di irricevibilità) dalla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto illegittimo l'art. 4 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al C.N.A.P.P.C. per l'inosservanza dei limiti propri delle norme regolamentari, non essendo tale norma autorizzata da alcuna legge ed essendo in contrasto con le garanzie costituzionali di difesa con la conseguente sua disapplicabilità da parte del giudice (C.N.A.P.P.C.), ai sensi dell'art. 5 all. E Legge 20.3.1865 n. 2248.

Tuttavia nel caso in cui il ricorso non sia corredato del versamento all'ufficio del Registro, il Consiglio fissa al ricorrente un termine, per provvedere alla regolarizzazione.

H) Il ricorso, anche se diretto al Consiglio Nazionale, deve essere presentato o notificato presso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la delibera che s'intende impugnare (art.5).

Ciò per dare allo stesso Consiglio dell'ordine la possibilità di svolgere le incombenze previste dal citato art. 5 del regolamento per la procedura dei ricorsi e cioè:

- annotazione a margine del ricorso della data di presentazione del ricorso (necessaria per stabilire se il ricorso è nei termini);
- comunicazione al Procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede l'Ordine, mediante l'invio di copia del ricorso al fine di mettere il Procuratore della Repubblica, se lo ritiene, nella possibilità di proporre a sua volta ricorso al Consiglio nazionale a sostegno o meno delle tesi del professionista ricorrente.
- Comunicazione al professionista mediante l'invio di copia del ricorso se il ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
- Tenere depositati gli atti del ricorso per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere (in totale 60 giorni dalla notifica della delibera impugnata) a disposizione del Procuratore della Repubblica o del ricorrente i quali possono prendere visione, proporre deduzioni ed esibire documenti;

Pur non essendo previsto, in questa fase, il rilascio di copia dei documenti, nulla osta a che il Presidente del Consiglio provinciale disponga in tal senso; ciò rispondendo a un'esigenza garantista degli iscritti e ad una migliore immagine esterna dell'Ordine professionale e in linea con una interpretazione estensiva ma sostanziale del diritto di difesa sancito nell'art. 24 Cost.

- trasmettere al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., trascorso il termine di cui al precedente punto, il ricorso in originale, la prova della comunicazione al Procuratore ed al professionista, il fascicolo degli atti ad esso relativi con le eventuali controdeduzioni e, con fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso e della deliberazione impugnata.

2.2.3- Decisioni sui ricorsi.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., a seguito di trattazione del ricorso, decide in uno dei seguenti modi:

- a) Rigetto del ricorso nel merito;
- b) Irricevibilità del ricorso in quanto
 - I.- fuori termine;
 - II.- Presentato direttamente al C.N.A.P.P.C. o ad altro giudice e non presso la sede del Consiglio dell'Ordine che ha emanato il provvedimento impugnato.
- c) Inammissibilità del ricorso, in quanto:
 - I.- proposto da chi non è legittimato a proporlo (ad es. privato non iscritto all'albo degli Architetti P.P.C.);
 - II.- vertente su materia che non rientra nella competenza del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. in sede giurisdizionale.
- d) Accoglimento del ricorso.
- e) Accoglimento parziale del ricorso con diminuzione dell'entità della pena disciplinare fino all'"avvertimento".
Il C.N.A.P.P.C. non può aumentare l'entità della pena disciplinare perché altrimenti il ricorrente correrebbe il rischio di un aggravio di pena rispetto ad un collega che, giudicato e punito dall'Ordine per il medesimo fatto, non ha ritenuto di ricorrere.
Il C.N.A.P.P.C. può, invece, procedere all'aumento della pena se il ricorrente è il Procuratore della Repubblica – che, come è noto agisce nell'interesse della collettività – e se il Consiglio Nazionale ritiene di accogliere una richiesta di tale genere.
- f) Decisione interlocutoria, ai fini della acquisizione in giudizio di atti e documenti non depositati dalle parti, ritenuti utili alla decisione;
- g) Rimessione della Corte Costituzionale di tutti gli atti, previa sospensione del procedimento, quando o su richiesta delle parti (ricorrente o Consiglio dell'Ordine), o anche d'ufficio (C.N.A. P.P.C.), viene giudicata non manifestamente infondata una questione di illegittimità costituzionale di una norma, che ha originato o ha disciplinato il procedimento oggetto del ricorso, rispetto o in contrasto con le norme della Costituzione Italiana.

2.3- RECLAMI ELETTORALI

2.3.1- Casi di ammissibilità.

Il reclamo al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. è ammesso ai sensi dell'art. 6 del D.L.Lgt 23 novembre 1944 n. 382, contro i risultati dell'elezione del Consiglio dell'ordine provinciale.

2.3.2.- Legittimazione, modalità, termini.

Il reclamo elettorale può essere proposto soltanto da uno o più iscritti nell'albo nel cui ordine sono avvenute le elezioni, anche con un unico atto. Non si può, tuttavia, non decidere sul reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica anche se non previsto dal citato D.L.Lgt. n. 382/1944 (204).

Il reclamo in materia elettorale si differenzia dalle altre impugnazioni perché:

1.- Può essere presentato o depositato direttamente al C.N.A.P.P.C., ovvero al Consiglio dell'Ordine cui le elezioni contestate si riferiscono.

Nel primo caso la segreteria del C.N.A.P.P.C. trasmetterà al Consiglio dell'ordine la copia autenticata del reclamo con le eventuali copie degli atti allegati, per chiedere la documentazione relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali (in primo luogo le copie dei verbali) e le contro deduzioni del Consiglio dell'ordine neo – eletto;

2.- Può essere redatto anche in carta semplice e senza ricevuta di pagamento della tassa di ricorso;

3.- Deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il reclamo può considerarsi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale (205).

Compete al C.N.A.P.P.C. disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri eletti, peraltro, occorre che il reclamo sia notificato ad almeno uno degli eletti (206).

Tuttavia nel caso in cui la mancata integrazione del contraddittorio venga eccepita di fronte alla Corte suprema di Cassazione, il provvedimento adottato dovrà essere annullato con rinvio a C.N.A.P.P.C. (207)(208).

2.3.3- Decisioni sui reclami elettorali.

Il C.N.A.P.P.C., a seguito di trattazione del reclamo, decide in uno dei seguenti modi:

- 1.- Rigetto del reclamo;
- 2.- Accoglimento del reclamo.

Il C.N.A.P.P.C.- se il reclamo verte su tutte le operazioni elettorali - procede all'annullamento di esse, dando incarico al Presidente del Consiglio provinciale uscente di procedere nuovamente alle operazioni elettorali.

2.3.4- Procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti alla Sezione B dell'Albo.

I Consiglieri Nazionali iscritti alla Sezione B dell'Albo giudicano gli incolpati iscritti nella medesima Sezione, svolgendo anche la attività istruttoria.

Nel caso in cui vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla Sezione B, egli svolge l'attività istruttoria e giudica in composizione monocratica.

Se non vi sono Consiglieri Nazionali iscritti alla Sezione B, il giudizio nei confronti di iscritti alla stessa Sezione – ivi compresa la fase istruttoria – è affidato al Consiglio Nazionale.

CAPITOLO TERZO

Trattazione del giudizio di impugnazione

3.1.- ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA PRIMA DELLA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI.

Appena pervenuti i ricorsi e i reclami, la segreteria dei Consigli Nazionali Professionali— avente sede presso il Ministero della Giustizia – accerta che gli atti pervenuti corrispondano a quelli menzionati e che vi sia prova (copia della lettera raccomandata autenticata dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine con allegata ricevuta postale in originale) dell'invio della lettera raccomandata di trasmissione di copia del ricorso al Procuratore della Repubblica (ciò vale per i ricorsi).

In mancanza di quanto sopra, provvede a farne richiesta al Consiglio dell'ordine per il dovuto adempimento.

Completato il fascicolo, la segreteria di cui sopra procede alla fascicolazione degli atti con l'indice dei documenti e con la numerazione delle pagine per ogni atto. Indi provvede alla consegna del fascicolo del ricorso al Presidente del C.N.A.P.P.C. per la nomina del relatore.

3.2.- FASE PRELIMINARE.

3.2.1. Indagini del Presidente.

Nel giudizio di impugnazione è stata prevista la facoltà eventuale del Presidente del C.N.A.P.P.C. di esperire delle indagini, prima della nomina del relatore, che in ogni caso non limitano i poteri istruttori attribuiti al Consiglio dall'art. 8 D.M. 1948.

Tale potestà di iniziativa, non essendo finalizzata alla funzione inquisitoria propria del procedimento disciplinare, appare rivolta piuttosto all'acquisizione preventiva di elementi utili per la decisione del C.N.A.P.P.C., e quindi rivolta ad istruire compiutamente la causa per evitare il più possibile una successiva attività istruttoria del Consiglio con il rinvio dell'udienza di discussione.

Tale funzione del presidente è infatti correlata al suo potere di nomina del Relatore e di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

3.2.2- Visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 10.11.1948, presso il C.N.A.P.P.C. gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Tale facoltà è estesa anche al solo legale di fiducia, munito di apposito mandato del ricorrente.

Con delibera del C.N.A.P.P.C. del luglio 1992, prot. n. 26570, approvata dal Ministero della Giustizia con lettera del 16.11.1992, le parti possono prendere visione degli atti e dei documenti costituenti il fascicolo processuale anche dopo la nomina del relatore e fino a 20 giorni prima dell'udienza di trattazione, quando vengono acquisiti nuovi documenti a seguito di provvedimenti istruttori del Consiglio, ovvero quando l'udienza venga rinviata a nuova data.

Ai sensi, inoltre, dell'art. 13 del D.M. 10.11.1948, le parti hanno diritto di chiedere copia degli atti, salva la facoltà del Presidente del C.N.A.P.P.C. di rigettare la relativa istanza, purché con provvedimento motivato (301).

3.2.3- Nomina del relatore e suoi compiti.

Il relatore può essere anche lo stesso Presidente del C.N.A.P.P.C. al quale va consegnato o spedito il fascicolo del ricorso.

La nomina avviene con atto ufficiale da allegarsi al fascicolo, e può avvenire anche al di fuori della riunione del Consiglio.

Ottenuto il possesso del fascicolo del ricorso, il relatore procede all'esame degli atti e, ove essi vengano ritenuti sufficienti per la trattazione del ricorso, procede alla relazione scritta, informando la Presidenza del C.N.A.P.P.C. di essere pronto per l'esame collegiale e per la decisione del Consiglio Nazionale.

E' ammessa la relazione orale per motivi di urgenza.

Nel caso in cui il relatore ritenga che sia necessario acquisire agli atti ulteriori documenti o che necessiti di esperire indagini sui luoghi dove risultano commesse le infrazioni disciplinari o dove si sono svolte le elezioni, egli, per la sua funzione simile a quella di giudice istruttore nel processo giudiziario, può, nel primo caso, invitare la Presidenza del C.N.A.P.P.C. a richiedere, in forma scritta, i documenti richiesti, nel secondo caso, invece, previa autorizzazione della Presidenza, recarsi di persona, accompagnato, se lo ritiene, dal funzionario di cancelleria addetto al Consiglio nazionale, nei luoghi predetti.

Simili incombenze istruttorie possono anche essere disposte collegialmente dal Consiglio Nazionale con sentenza interlocutoria all'udienza fissata per la trattazione del ricorso o reclamo, qualora le esigenze di acquisizione di atti e documenti sopraggiungano in tale momento.

3.2.4- Audizione degli interessati e diritto di difesa.

L'art. 7 del D.M. 10.11.1948 stabilisce che il presidente del C.N.A.P.P.C. può sentire il professionista, che ne abbia fatto richiesta, nella persona del rappresentante legale (302).

Il Consiglio dell'Ordine provinciale ha facoltà di comparire personalmente dinanzi al C.N.A.P.P.C. e di essere sentito su richiesta, nella persona del rappresentante legale.

Entrambi hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previa nomina rituale.

Le comunicazioni all'organo provinciale vanno effettuate presso la sede del medesimo, quelle dell'incolpato, in difetto dell'indicazione del recapito, vanno effettuate presso la segreteria del Consiglio Nazionale, che curerà la tenuta e il deposito di tali avvisi.

Va segnalato che recentemente la Corte di Cassazione, a salvaguardia del diritto di difesa dell'incolpato: ha stabilito che, anche in mancanza di richiesta, deve invitare il ricorrente e, per il contraddittorio, il rappresentante del Consiglio dell'Ordine che ha emesso il provvedimento disciplinare e, inoltre, comunicare al Procuratore della Repubblica della sede dell'ordine la data di trattazione del ricorso, nel caso che detta autorità volesse esprimere l'avviso del suo alto ufficio sulla trattazione del ricorso, per iscritto o anche personalmente dinanzi al Consiglio Nazionale.

Per i reclami, invece, l'audizione avviene solo se vi è esplicita richiesta del reclamante. In tal caso si procederà ad invitare anche il rappresentante del Consiglio dell'ordine, entrambi, se lo ritengono, con l'assistenza di legale di propria fiducia.

3.2.5. Trattazione del ricorso e del reclamo.

Fissata la seduta per la trattazione del ricorso e/o del reclamo, il Presidente del C.N.AP.P.C (o colui che lo sostituisce in caso di assenza) introduce la trattazione del caso.

Indi, invita il relatore a riferire sul ricorso o sul reclamo.

La relazione deve riguardare esclusivamente i fatti in ordine cronologico di date e tutte le circostanze relative, omettendo, in quel momento, di esprimere il parere sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso.

Al termine della relazione o dopo i chiarimenti forniti dal relatore ad eventuali domande dei Componenti il C.N.AP.P.C, il presidente chiama, nell'ordine, per l'audizione, il Presidente (o suo delegato) del Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato ed il ricorrente.

Nel caso di ricorsi, fino al momento in cui il collegio si ritira per decidere, possono essere presenti, per meglio garantire il pieno e libero esplicarsi del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, il ricorrente e le altre parti interessate, con facoltà di farsi assistere da legali o esperti di rispettiva fiducia. L'udienza, peraltro, non è pubblica.

Per i reclami la procedura è la medesima, soltanto che nell'audizione, in questo caso da ammettersi solo se richiesta dal reclamante, si darà la precedenza a quest'ultimo e, subito dopo, al Presidente (o suo delegato) del Consiglio dell'Ordine, poiché in tale circostanza la difesa spetta a detto Consiglio.

Nel momento in cui si tratta un ricorso o reclamo, ogni componente del C.N.AP.P.C.:

- non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione sul ricorso.

Dopo le audizioni, nell'ambito del C.N.A.P.P.C. si procede alla valutazione della relazione e degli interventi delle parti interessate, dopo di che si chiude la fase dibattimentale.

Il C.N.A.P.P.C., se ritiene necessario acquisire agli atti ulteriori documenti e/o sentire delle testimonianze oppure ritenere indispensabile un approfondimento dei fatti da parte del relatore, rinvia la trattazione del ricorso ad altra seduta. In tale caso si procederà ad una nuova trattazione con la concessione alle parti (ricorrente e rappresentante dell'ordine) della possibilità di ulteriore audizione.

Se invece ritiene sufficienti gli elementi già in possesso e quelli acquisiti dall'intervento delle parti, passa alla fase decisoria, e trattiene il ricorso o reclamo in decisione.

Dello svolgimento del giudizio deve essere redatto apposito verbale da parte del segretario, contenente:

- 1.- il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'udienza;
- 2.- il nome del Presidente, dei membri e del Segretario;
- 3.- l'indicazione del ricorso esaminato;
- 4.- l'esposizione delle dichiarazioni rese dalle parti presenti;
- 5.- i provvedimenti adottati;
- 6.- Le firme del presidente e del Segretario.

In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

In realtà l'art. 11 del D.M. 10.11.1948 non prevede espressamente che il verbale contenga anche le deduzioni esposte dalle parti sentite in udienza.

La corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di difesa, invece, comporta l'integrazione della previsione regolamentare in quanto ciascuna parte può svolgere la propria difesa anche e soltanto in udienza, senza cioè essere vincolata al deposito di memorie scritte.

Per la compiuta disciplina sulla redazione del processo verbale, l'art. 11 del citato D.M. va integrato dagli artt. 126 e 130 c.p.c., nonché dall'art. 46 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

3.2.6. Fase decisoria.

Terminata la fase della discussione si passa a quella decisoria e da questo momento si configura una vera e propria "*Camera di Consiglio*" simile a quella della Aule giudiziarie e, pertanto, ogni componente del C.N.A.P.P.C.:

- a) non può uscire dalla sala delle riunioni fino alla decisione;
- b) non può far inserire a verbale alcuna dichiarazione;
- c) non può astenersi, ma solo votare contro o a favore del ricorso o reclamo.

Ai sensi della legge 117/88, art. 16, così come modificato da sentenza della Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

Il verbale, distinto da quello del procedimento, deve essere sigillato e conservato presso la cancelleria dell'ufficio del Ministero della Giustizia.

Pertanto il C.N.A.P.P.C. decide nei modi in precedenza elencati, senza la menzione se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza.

Anche nella fase decisoria, in via eccezionale, può manifestarsi la necessità di un rinvio ad altra seduta. In tale caso, per la nuova seduta, si prospettano due ipotesi:

1.- o proseguire la fase decisoria (ossia la “*Camera di consiglio*”) con gli stessi componenti presenti nella seduta in cui è stato deciso il rinvio;

2.- o, nel caso in cui riesca difficile o impossibile avere la presenza dei componenti di cui al precedente punto 1), si dovrà ripetere la trattazione del ricorso “*ex novo*”, con la convocazione delle parti, nelle due fasi: dibattimentale e decisoria (303).

Occorre precisare che le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo (art. 8 D.M. 10 novembre 1948).

A conclusione della Camera di Consiglio, sia sui ricorsi che sui reclami, il relatore consegna alla segreteria del Consiglio Nazionale la minuta della decisione.

La minuta della decisione resterà in possesso della Segreteria per un termine di dieci giorni, entro il quale i componenti del Consiglio che hanno partecipato alla seduta di Magistratura possono far pervenire alla Segreteria medesima le proprie eventuali osservazioni, in assenza delle quali la minuta si intenderà approvata.

La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano. Essa deve contenere:

il nome del ricorrente;

l'oggetto dell'impugnazione

i motivi sui quali si fonda

il dispositivo

l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata,

la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. (vd. art. 9, D.M. 16 novembre 1948) (304).

3.2.7. Comunicazione dell'esito del ricorso.

La segreteria del C.N.A.P.P.C., appena in possesso della minuta della decisione adottata dal Consiglio Nazionale, stesso, provvederà, munendola dei numeri necessari per inserirla nella raccolta, a stilare l'originale per la firma del presidente e del Segretario del C.N.A.P.P.C. e a predisporre le copie conformi all'originale, per le comunicazioni ed invio delle stesse:

a) al ricorrente

b) al Consiglio dell'Ordine interessato;

al Procuratore della Repubblica dove ha sede l'Ordine;

al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere professioni.

La Pubblicazione del sentenza ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria (vd. art. 10, D.M. 16 novembre 1948).

I fascicoli dei ricorsi e dei reclami e le decisioni in originale, sono poi conservati nell'archivio del Consiglio Nazionale nella sede del Ministero della Giustizia.

3.2.8. Spese processuali.

Il giudizio di impugnazione del provvedimento dell'ordine provinciale ha natura giurisdizionale ed il procedimento definito con sentenza.

La disciplina indicata dal D.M. 10.11.1948 non prevede alcuna disposizione riguardo al pagamento delle spese processuali.

Una simile carenza tuttavia non determina l'impossibilità giuridica di una statuizione del giudice (C.N.A.P.P.C.) circa la domanda di condanna alla rifusione delle spese sopportate per il ricorrente o per resistere in giudizio.

Nel silenzio della norma, devono ritenersi applicabili per via analogica le disposizioni del vigente codice di procedura civile le quali rappresentano sull'argomento un principio di ordine generale suscettibile di immediata operatività.

I riferimenti normativi sono gli artt. 91 e ss. c.p.c..

Il C.N.A.P.P.C., con la decisione che chiude il processo innanzi a sé, qualora vi sia espressa domanda, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra, liquidandone l'ammontare. Nel caso la parte abbia nominato un proprio difensore, il C.N.A.P.P.C. procede contestualmente anche alla liquidazione degli onorari di difesa (art. 91, co. 1° c.p.c.).

E' opportuno sottolineare che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi (che non devono essere esternati nella sentenza), il Consiglio Nazionale può sempre compensare, per intero o parzialmente, le spese tra le parti (art. 92, co. 2° c.p.c.).

CAPITOLO QUARTO

4.1. RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Avverso le decisioni del C.N.A.P.P.C è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nei casi di incompetenza e di eccesso di potere (art. 17 R.D. n. 2537/25), nonché per violazione di legge (art. 111 Costituzione) (401).

Non è ammesso altro mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Benché la norma appena richiamata lasci pensare ad una competenza esclusiva delle SS.UU., la giurisprudenza della Suprema corte ha ritenuto di competenza delle sezioni semplici la trattazione delle controversie non vertenti su questioni di giurisdizione (402).

E' opportuno segnalare che le norme deontologiche non possono essere impugnate innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge; infatti, le regole deontologiche non assurgono a norme dell'ordinamento generale, ma operano quali regole interne alla particolare categoria professionale e, quindi, la loro individuazione e applicazione è compito che attiene al merito del giudizio disciplinare.

Ne consegue, pertanto, che l'indagine della Cassazione non può estendersi oltre il sindacato di legittimità formale in correlazione e nei limiti del vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) (403).

Il sindacato della Suprema Corte, inoltre, non può avere ad oggetto censure volte a prospettare vizi della decisione o del procedimento svoltosi dinanzi al consiglio provinciale dell'Ordine (404). La stessa gravità dell'addebito non può essere oggetto di valutazione poiché attinente al merito della decisione impugnata (405).

In sostanza, il sindacato della Cassazione non può estendersi al controllo della correttezza della configurazione, effettuata dall'Organo professionale, se una determinata condotta, posta in essere da un iscritto all'albo, costituisce o meno violazione di una regola deontologica.

Inoltre il C.N.A.P.P.C., in quanto organo giurisdizionale emanante la sanzione impugnata, è privo della qualità di parte nel giudizio di cassazione (406).

Possono, invece, essere parti nel giudizio a cui il ricorso va notificato, il Consiglio dell'Ordine in quanto autorità emenante la sanzione e perciò interessata al suo mantenimento, e il Pubblico Ministero in quanto portatore di un interesse pubblico da tutelare.

Al giudizio, sia dinanzi le sezioni semplici sia dinanzi le SS.UU., si applicano le norme del codice di rito civile (407).

GIURISPRUDENZA

Capitolo primo

- (101)
ARCHITETTI IMPIEGATI NELLA P.A.
Cass., sez. un., 23-07-1993, n. 8239.
Il consiglio dell'ordine degli architetti è competente ad irrogare sanzioni disciplinari per comportamenti contrari alla deontologia professionale ai soggetti che, iscritti all'albo, siano contemporaneamente dipendenti di una p.a.
- (102)
IL PRESIDENTE È COMPETENTE PER LE INDAGINI
Cass., sez. III, 02-08-2000, n. 10125.
L'art. 44 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 nel disciplinare la fase preliminare al giudizio disciplinare a carico di ingegneri ed architetti individua il presidente dell'ordine professionale quale organo competente per la raccolta e verifica degli elementi da sottoporre al consiglio e per la redazione del relativo rapporto; tale individuazione di competenza non impedisce al presidente dell'ordine - senza delega in generale della funzione - la nomina di un coadiutore, che possa collaborare con lui e sotto la sua responsabilità alla fase preliminare.
- (103)
AUDIZIONE DELL'INCOLPATO PRIMA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Cass., sez. un., 04-11-1994, n. 9128.
In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, l'inosservanza, da parte del consiglio dell'ordine, dell'obbligo previsto dall'art. 44, 1° comma, r.d. n. 2537 del 1925, circa l'audizione dell'incolpato prima della decisione di apertura del procedimento (nella specie, essendo stato l'architetto sentito dal solo presidente su delega di detto consiglio), comporta, se tempestivamente dedotta (secondo le norme ed i principi del rito penale, applicabili per analogia alla materia disciplinare, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario), la nullità dell'indicata decisione, trattandosi di violazione grave dello specifico diritto di difesa del professionista, posto dalla citata disposizione a tutela dell'interesse dello stesso a non essere senza necessità, sottoposto al giudizio disciplinare.
- (104)
INCOMPETENZA TERRITORIALE
Cass., sez. III, 19-11-1999, n. 12837.
In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri e architetti ed in ipotesi di translatio del giudizio ad un consiglio dell'ordine diverso da quello di appartenenza dell'incolpato, ai sensi dell'art. 49 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, l'interessato che ritenga illegittima la suddetta translatio ha l'onere di sollevare immediatamente la questione, eventualmente chiedendo in proposito una decisione del primo presidente della corte d'appello, come previsto dall'art. 49 cit. non potendo, in mancanza, porre la questione di competenza territoriale per la prima volta dinanzi al consiglio nazionale.
- (105)
TERMINE 15 GG PER COMPARIRE (cdo)
Cass., sez. III, 16-07-1999, n. 7506.
Nel procedimento disciplinare a carico di un architetto, la tutela del diritto di difesa dell'incolpato (da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al locale consiglio dell'ordine, che compie un'attività di carattere istruttorio preordinata - e funzionalmente connessa - a quella successiva di natura giurisdizionale), impone che, tra la data della citazione dell'inquisito davanti al consiglio medesimo (art. 44, 2° comma, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) e l'udienza fissata per la sua audizione intercorra un termine, di natura perentoria, non inferiore a quindici giorni, la cui inosservanza determina la nullità della citazione e degli atti ad essa susseguenti; la nullità derivante dal mancato rispetto di tale termine deve, peraltro, ritenersi sanata (in applicazione analogica delle norme processualpenalistiche dettate in tema di nullità della citazione per inosservanza del termine a

comparire) in tutti i casi in cui l'incolpato, comparendo personalmente, nulla eccepisca in ordine alla predetta nullità, svolgendo senz'altro le proprie difese nel merito.

(106)
DIRITTO DI DIFESA
Cass., sez. un., 28-11-1994, n. 10125.
Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, il diritto di difesa dell'incolpato (inderogabilmente garantito ex art. 24 cost. nella procedura di natura giurisdizionale innanzi al consiglio nazionale dell'ordine, ma riguardante anche la fase amministrativa che si svolge davanti al consiglio provinciale) implica che lo stesso debba essere posto in grado di essere sentito e di farsi assistere da un difensore o da un esperto di sua fiducia; con la conseguenza che l'avviso di fissazione della seduta del consiglio nazionale deve essere portato a conoscenza dell'incolpato con congruo anticipo, a pena della nullità della decisione adottata in difetto dell'indicato adempimento, e che la tempestività della comunicazione va verificata con riferimento alla data di ricevimento della stessa da parte del destinatario, non già a quella di spedizione.

(107)
INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI (ART 44 2°co.)
Cass., sez. III, 16-07-1999, n. 7506.
In tema di procedimenti disciplinari a carico di un architetto, qualora l'incolpato sia stato sentito, nella fase istruttoria, sui «fatti che formano oggetto dell'imputazione» (ex art. 44, 1° comma, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537), non occorre che il decreto di citazione a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine contenga l'indicazione specifica di tali fatti (così come previsto dal 2° comma dell'art. 44 cit.), essendo sufficiente, per converso, un concreto e certo riferimento ai fatti stessi per la correlazione cronologica tra la fase istruttoria e quella successiva del giudizio, nonché lo specifico richiamo all'articolo violato delle norme di etica professionale.

(108)
VERBALE D'UDIENZA
Cass., sez. un., 26-11-1996, n. 10491.
Nel procedimento disciplinare a carico degli ingegneri, l'estratto del verbale contenente le dichiarazioni istruttorie dell'incolpato fa fede sino a querela di falso e tale fede privilegiata non consente alla parte di negarne la corrispondenza alle dichiarazioni rese, senza avvalersi dell'indicata procedura.

(109)
NON E' NECESSARIA UNA CONTINUITA' TRA FINE DELLA FASE DECISORIA, LA DECISIONE E LA LETTURA DEL DISPOSITIVO
Cass., sez. un., 10-01-1997, n. 187.
Nel procedimento disciplinare a carico degli ingegneri e degli architetti, non è prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza, sicché, l'art. 44 r.d. n. 2357 del 1925, nel contemplare che il consiglio dell'ordine provveda in esito alla discussione, non implica che la deliberazione debba necessariamente essere adottata nella stessa seduta all'uopo fissata e, quindi, non osta a che la camera di consiglio si protragga per ulteriori sedute, con il consequenziale differimento della deliberazione medesima.
Cass., 18-04-1988, n. 3044.
Nel procedimento disciplinare a carico di architetti - avanti ai competenti organi professionali - non è prescritta, a pena di invalidità, né la continuità della fase decisoria, dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza.

(110)
COMPOSIZIONE DEL COLLEGGIO (DIBATTIMENTO E DELIBERAZIONE)
Cass., sez. un., 10-01-1997, n. 187.
I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del

codice di procedura penale, il quale, al 2° comma dell'art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; è, pertanto, nullo il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un architetto, nel caso in cui nel corso dello svolgimento del procedimento disciplinare si siano succeduti diversi consigli dell'ordine, restando irrilevante che nel corso del procedimento stesso non siano mai mutate le persone fisiche del relatore e del presidente.

(111)
SOTTOSCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Cass., sez. un., 16-04-1997, n. 3286. (ingegneri)
L'omessa sottoscrizione della decisione del consiglio dell'ordine degli ingegneri da parte del relatore non comporta che debba ritenersi redattore della delibera altro soggetto e cioè il consigliere segretario e conseguentemente ciò non rende illegittima la decisione stessa per contrasto con l'art. 39 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (contenente il regolamento per la professione di ingegnere) che, nel delineare le funzioni del consigliere segretario, prevede che lo stesso stenda le delibere consiliari «eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori»: può infatti applicarsi analogicamente alle delibere in oggetto la disciplina prevista dal d.m. 1 gennaio 1948 (che ha approvato il regolamento delle norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri) che prevede che la decisione di detto organo è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

(112)
DIVIETO DI RICORRERE ALL'A.G.O EX ART. 700 C.P.C.
Cass., 26-07-1990, n. 7552.
Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione, adottato da un consiglio provinciale dell'ordine degli architetti, è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale di detto ordine, quale organo di giurisdizione speciale, anche con riguardo alle contestazioni inerenti all'immediata esecutività della sanzione; deve pertanto escludersi che l'interessato, sia pure al limitato fine di rimuovere quell'esecutività, possa adire in via d'urgenza il pretore, ai sensi degli art. 700 seg. c.p.c., considerando che i poteri attribuiti al giudice ordinario da tali norme non pongono deroghe ai principi sul riparto della giurisdizione, e, quindi, sussistono solo per la tutela di posizioni soggettive rientranti nella cognizione del medesimo giudice ordinario.

Cass., 12-06-1990, n. 5702.
All'architetto, colpito da sanzione disciplinare inflitta dal locale consiglio dell'ordine, deve negarsi la possibilità di adire il pretore, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per ottenere in via cautelare e d'urgenza la rimozione della esecutività di quella sanzione (nella specie, sospensione dall'esercizio della professione), considerando che le sue posizioni soggettive sono tutelabili con ricorso al consiglio nazionale dell'ordine (organo di giurisdizione speciale) e che le attribuzioni conferite al pretore dalla citata norma riguardano solo le materie devolute alla cognizione del giudice ordinario.

(113)
SOSPENSIONE DALL'ALBO IN CASO DI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO PENALE
Cass., sez. un., 15-11-1994, n. 9596.
In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri e architetti, la norma dell'art. 46 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 - per la quale nel caso in cui il professionista sia colpito da mandato di cattura il consiglio dell'ordine deve pronunciarne la sospensione dall'albo fino alla revoca del provvedimento restrittivo - è ispirata all'esigenza di adeguare la situazione di diritto (sospensione temporanea dall'esercizio della professione) a quella di fatto (impossibilità di tale esercizio da parte del professionista in stato di cattura); ne consegue che il passaggio dal sistema del mandato di cattura (previsto nel codice di procedura penale abrogato) a quello della custodia cautelare (previsto nel codice di procedura vigente) non incide sulle finalità della norma sopra menzionata, poiché con l'avvento del nuovo codice sono divenute più severe le condizioni per l'emanazione della misura restrittiva della libertà personale che, però è rimasta invariata negli effetti e nella sua ragione ispiratrice.

(114)

EFFETTI DEL GIUDIZIO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE

Cass., sez. III, 19-04-2000, n. 5076.

Nell'ipotesi in cui, avviato procedimento disciplinare a carico di un ingegnere per un fatto per il quale egli risulta imputato, insieme ad altri, in un procedimento penale, il professionista abbia richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non va disposta la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale nei confronti dei coimputati, atteso che anche una eventuale sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso non potrebbe avere effetti sul giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale norma presupponendo la coincidenza tra il soggetto imputato (e assolto) in sede penale e il soggetto incolpato in sede disciplinare; ai fini della decisione in sede disciplinare, peraltro, non rileva che la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non contenga un accertamento della responsabilità penale e che i coimputati dello stesso reato (nella specie, corruzione) siano poi stati assolti perché il fatto non sussiste, atteso che per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento assuma rilevanza penale, dovendo la sanzione essere inflitta in relazione a comportamenti del professionista deontologicamente scorretti, anche se non integranti ipotesi di reato.

(115)

SOSPENSIONE FERIALE DEL TERMINE PER RICORRERE AL CNA

Corte cost., 29-07-1992, n. 380.

L'architetto destinatario di una punizione disciplinare inflittagli dal consiglio dell'ordine ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale, avvalendosi della difesa tecnica, al fine dell'impugnativa del provvedimento assunto come ingiusto; pertanto, è costituzionalmente illegittimo, in relazione agli art. 3 e 24 cost., l'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini, durante il periodo feriale, si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei consigli provinciali, al consiglio nazionale degli architetti.

Cass., sez. un., 03-06-1993, n. 6177.

Il termine, previsto dall'art. 16 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, per proporre ricorso avverso le delibere dei consigli dell'ordine degli architetti al consiglio nazionale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale disposta dalla l. n. 742 del 1969.

Capitolo secondo

(201)

GIURISDIZIONE SPECIALE DEL CNA

Cass., 13-07-1987, n. 6102.

In tema di iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri, il ricorso al consiglio nazionale degli ingegneri, avverso le deliberazioni del locale consiglio dell'ordine, e poi il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le pronunce di detto consiglio nazionale, secondo le previsioni della l. 24 giugno 1923, n. 1395 e del regolamento approvato con r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, integrano un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non in contrasto con gli art. 24 e 113 cost., anche in considerazione del fatto che il consiglio nazionale configura un organo giurisdizionale speciale, istituito prima dell'entrata in vigore della costituzione medesima (quindi escluso dal divieto di cui all'art. 102, 2° comma di essa, e legittimamente operante fino a quando non venga attuata la revisione contemplata dalla VI disposizione transitoria).

Cass., sez. un., 21-11-1997, n. 11622.

I ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo adottati dai consigli provinciali degli ingegneri sono devoluti alla giurisdizione del consiglio nazionale dell'ordine - e non a quella dei Tar, ai sensi dell'art. 2 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 - a prescindere dalla circostanza che il provvedimento stesso sia stato adottato nell'esplicazione di funzioni disciplinari o di quelle di tenuta dell'albo.

(202)

ARCHITETTI DIPENDENTI DI UNA P.A.

Cass., sez. un., 23-07-1993, n. 8239.

Il potere disciplinare spettante al consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5, n. 4, l. n. 1395 del 1923, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, non si riferisce solo alla professione esercitata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere può essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l'esercizio di attività legata allo status del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro (in forza di tali principi, la suprema corte ha confermato la decisione del consiglio dell'ordine professionale, che aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un architetto, dirigente dell'ufficio assetto del territorio del comune, per aver contribuito alla istruzione di «assensi edilizi» in relazione a progetti contrastanti con il piano di fabbricazione e con le c.d. «misure di salvaguardia»).

(203)
SONO IMPUGNABILI DAVANTI AL CNA SOLAMENTE LE DECISIONI CHE HANNO DEFINITO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Cass., sez. un., 02-06-1997, n. 4904.

Le decisioni in materia disciplinare del consiglio dell'ordine degli architetti avverso le quali, ai sensi dell'art. 48 r.d. n. 2537 del 1925, può essere proposta impugnazione da parte dell'interessato innanzi al consiglio nazionale sono quelle che hanno definito il procedimento disciplinare con la scelta di una delle sanzioni di cui all'art. 45 citato r.d. e non anche quelle, meramente interlocutorie, aventi il più limitato fine di dare impulso al procedimento disciplinare (in applicazione dell'enunciato principio, le sezioni unite della suprema corte hanno confermato la decisione del consiglio nazionale degli architetti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di un consiglio locale che aveva rigettato l'istanza di un incolpato di sospensione del procedimento disciplinare sino all'esito di quello penale).

(204)
RECLAMI ELETTORALI: IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA NON È PARTE NECESSARIA

Cass., sez. un., 20-02-1996, n. 1283.

Nei procedimenti in materia elettorale, che si svolgono davanti ai consigli nazionali degli ordini professionali (nella specie, dinanzi a quello degli architetti), non è parte il procuratore della repubblica presso il tribunale del luogo in cui abbia sede il consiglio dell'ordine locale, con la conseguenza che all'indicato organo del p.m. non va notificato neanche il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale dell'ordine.

(205)
RECLAMI ELETTORALI TERMINE DI 10GG DALLA PROCLAMAZIONE

Cass., sez. un., 10-12-1993, n. 12161.

In materia di elezioni dei consigli degli ordini degli ingegneri (e delle altre professioni di cui all'art. 1 d.leg.lgt. 23 novembre 1944 n. 382), l'art. 6 del detto decreto, stabilendo che contro i risultati elettorali ciascun professionista può proporre reclamo alla commissione centrale (ora consiglio nazionale) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento - che ha natura giurisdizionale - che equivale, nella forma, al ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall'ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale, senza che possa la contraria soluzione desumersi dal regolamento del detto consiglio, di cui al d.m. 1 ottobre 1948 (concernente materie diverse da quella elettorale) e senza che tale disciplina implichi dubbi di legittimità costituzionale.

(206)
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI RECLAMI ELETTORALI

Cass., sez. III, 06-04-2001, n. 5153.

Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei consigli degli ordini professionali, ex art. 6 d.leg.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o

presentato presso il consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

(207)
Cass., sez. un., 20-02-1996, n. 1283.
In tema di elezioni dei consigli locali degli ordini professionali (nella specie, quello degli architetti), il procedimento, promosso con reclamo al consiglio nazionale contro i risultati elettorali (art. 6 d.leg.lgt. n. 382 del 1944), ha natura giurisdizionale e, pertanto, è soggetto ai principi generali in tema di regolare instaurazione del contraddittorio tra i reclamanti e coloro che hanno interesse diretto al rigetto del reclamo; con la conseguenza che, qualora taluno dei reclamanti non sia stato convocato per l'udienza di trattazione davanti al consiglio nazionale - e non sia stato, pertanto, messo in grado di esporre le proprie ragioni - la decisione deve essere annullata, con rinvio al consiglio nazionale medesimo affinché provveda all'integrazione del contraddittorio.

(208)
Cass., sez. un., 11-06-1998, n. 5804.
La scadenza del mandato elettorale, e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo (nella specie, consiglio provinciale dell'ordine degli architetti), comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pure se tale circostanza verificatasi in precedenza emerga solo nel corso del giudizio di legittimità, la corte di cassazione deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Capitolo terzo

(301)
RIGETTO ISTANZA DI RILASCIO COPIA DOCUMENTI (CNA)
Cass., sez. un., 18-03-1992, n. 3356.
Nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli architetti, di provvedimenti disciplinari adottati dal locale consiglio dell'ordine, è legittimo, se adeguatamente motivato, il provvedimento di rigetto, da parte del presidente del detto consiglio nazionale, dell'istanza di rilascio di copia degli atti avanzata dal difensore dell'incolpato.

(302)
DIFESA DI UN AVVOCATO
Cass., 18-04-1988, n. 3044.
Le norme regolamentari che disciplinano il procedimento - di natura giurisdizionale - dinanzi al consiglio nazionale degli architetti, di impugnazione di provvedimenti disciplinari adottati dai locali consigli dell'ordine, non contenendo alcuna disposizione che vieti, tassativamente, l'assistenza di un difensore, devono interpretarsi nel senso che sia consentito, all'inquisito, che ne abbia fatto richiesta, non solo di comparire e farsi udire personalmente, ma anche, eventualmente, di farsi assistere da un difensore o da un esperto di sua fiducia. (vd. anche 105)

(303)
PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE
Cass., sez. un., 10-01-1997, n. 187.
I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al 2° comma dell'art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; è, pertanto, nullo il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un architetto, nel caso in cui nel corso dello svolgimento del procedimento disciplinare si siano succeduti diversi

consigli dell'ordine, restando irrilevante che nel corso del procedimento stesso non siano mai mutate le persone fisiche del relatore e del presidente.

Cass., sez. un., 16-04-1997, n. 3286.

Circa il problema se la composizione istituzionale di un organo collegiale - nella specie del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Biella - debba permanere nella sua interezza anche quando tale organo operi come collegio di disciplina, occorre distinguere a seconda che vi sia o meno un'apposita disciplina; in assenza di quest'ultima deve ritenersi che una commissione che emani provvedimenti decisori abbia natura di collegio perfetto, con conseguente necessaria presenza di tutti i componenti in sede giudicante; per quanto riguarda i consigli degli ordini, invece, esiste un'apposita disciplina che va individuata nell'art. 16 d.leg.igt. 23 novembre 1944 n. 382 che stabilisce che «per la validità delle sedute del consiglio e della commissione centrale (ora consiglio nazionale) occorre la presenza della maggioranza dei componenti»: tale articolo enuncia un criterio generale di non coincidenza numerica tra la composizione istituzionale dell'organo e la composizione collegiale dello stesso nell'esercizio di singole funzioni deliberanti ad esso devolute, essendo sufficiente la partecipazione della maggioranza dei componenti istituzionali; resta peraltro fermo il principio dell'immutabilità della composizione nell'ambito di ogni singolo procedimento.

(304)

SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA

Cass., sez. un., 16-04-1997, n. 3286. (ingegneri)

La delibera del consiglio nazionale degli ingegneri in materia disciplinare deve essere sottoscritta esclusivamente dal presidente e dal segretario, sicché la mancanza di sottoscrizione del relatore non ha per nulla il significato di indicare in altro soggetto (il segretario) il redattore della delibera.

Cass., sez. un., 09-12-1992, n. 13003. (geometri)

La disposizione regolamentare dell'art. 9, d.m. 15 febbraio 1949, la quale, per le pronunzie del consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, richiede la sottoscrizione del presidente e del segretario ma non anche dell'estensore (come invece prescritto dall'art. 132 c.p.c. per le sentenze del giudice ordinario), non è illegittima, atteso che la disposizione medesima, compatibile con la natura giurisdizionale di dette pronunzie e con l'assoggettamento del relativo procedimento alle regole del processo civile, si conforma ad analoghi principi fissati, con norme di legge, per il funzionamento dei consigli di altri ordini professionali (come, in tema di ordinamento della professione di avvocato e procuratore, l'art. 64, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

Capitolo quarto

(401)

RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE (MANCANZA DI MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE APPARENTE)

Cass., sez. III, 26-04-1999, n. 4153.

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale dell'ordine degli architetti ed ingegneri si inquadra in quello indicato dal 2° comma dell'art. 111 cost., quando con la impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione; ne consegue che, in tali casi, il ricorso è consentito solo per violazione di legge, la quale ricomprende anche il profilo della inesistenza o della mera apparenza della motivazione, ma non la insufficienza o irrazionalità della stessa.

Cass., sez. III, 12-07-1999, n. 7342.

Il ricorso per cassazione (alle s.u. della corte) avverso le decisioni del consiglio nazionale degli architetti è consentito oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (eccesso di potere ed incompetenza) anche ai sensi dell'art. 111 cost. per violazione di legge in ipotesi di mancanza di motivazione o di motivazione c.d. apparente.

Cass., sez. un., 09-07-1997, n. 6223.

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionista, la valutazione della gravità dell'addebito, sia sotto il profilo della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine professionale, sia al fine della scelta della sanzione da infliggere (inclusa la cancellazione dall'albo), rientra fra gli apprezzamenti di merito affidati alla competenza istituzionale dell'organo professionale e si sottrae quindi al riesame in sede di ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro la decisione del consiglio nazionale, essendo tale ricorso consentito solo in ordine alla correttezza ed alla congruità della motivazione, ben potendo a tal fine valutarsi in sede disciplinare, anche nel contesto delle altre

risultanze, la sentenza che abbia determinato la pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444, 2° comma, c.p.p., specie quando vi sia stata in sede penale ammissione dei fatti da parte del professionista (principio enunciato in tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto).

Cass., sez. un., 02-06-1997, n. 4911.

Contro le decisioni del consiglio nazionale degli ingegneri il ricorso per cassazione alle sezioni unite della corte è consentito, oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 r.d. n. 2537 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche ai sensi dell'art. 111 cost., per violazione di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo; pertanto, l'inosservanza del giudice all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra «violazione di legge» (denunciabile in cassazione) quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, che si verifica sia nei casi di sua radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, o fra loro inconciliabili, o comunque perplesse o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

(402)

COMPETENZA DELLE SEZIONI SEMPLICI

Cass., sez. III, 23-01-2002, n. 747.

La disposizione di cui all'art. 17 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (approvazione del regolamento delle professioni d'ingegnere e di architetto), là dove prevede il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale dettato dall'art. 374 c.p.c., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle sezioni semplici della corte di cassazione per i ricorsi che tali questioni non prospettano.

(403)

RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE E LIMITI DEL GIUDICATO

Cass., sez. un., 23-12-1996, n. 11488.

Con riguardo ai procedimenti disciplinari nei confronti degli architetti e degli ingegneri, il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine professionale, previsto dall'art. 17 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2357, nei casi di incompetenza e di eccesso di potere, è ammesso, a norma dell'art. 111 cost., per violazioni di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di c.d. motivazione apparente; in tali giudizi, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.

Cass., sez. un., 23-12-1996, n. 11488.

Con riguardo ai procedimenti disciplinari nei confronti degli architetti e degli ingegneri, il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione avverso le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine professionale, previsto dall'art. 17 r.d. n. 2537 del 1925 nei casi di incompetenza e di eccesso di poteri, è ammesso, a norma dell'art. 111 cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente; in tali giudizi, l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa.

(404)

NON POSSONO DEDURSI VIZI PROCEDIMENTALI NON CENSURATI DAVANTI AL CNA

Cass., sez. III, 19-04-2000, n. 5076.

Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di ingegneri e architetti, in sede di ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale dell'ordine professionale sono inammissibili censure volte a prospettare vizi della decisione o del procedimento svoltosi dinanzi al consiglio dell'ordine che non siano stati dedotti in sede di impugnazione davanti al consiglio nazionale, atteso che oggetto del ricorso per cassazione, nella materia in esame, è la decisione, resa in sede

giurisdizionale, del consiglio nazionale, onde esclusivamente in relazione ad essa, ed a quanto da essa emerge, si svolge il sindacato di legittimità

(405)

LA CASSAZIONE NON PUÒ VALUTARE LA GRAVITÀ DELL'ADDEBITO

Cass., sez. un., 09-07-1997, n. 6223.

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionista, la valutazione della gravità dell'addebito, sia sotto il profilo della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine professionale, sia al fine della scelta della sanzione da infliggere (inclusa la cancellazione dall'albo), rientra fra gli apprezzamenti di merito affidati alla competenza istituzionale dell'organo professionale e si sottrae quindi al riesame in sede di ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro la decisione del consiglio nazionale, essendo tale ricorso consentito solo in ordine alla correttezza ed alla congruità della motivazione, ben potendo a tal fine valutarsi in sede disciplinare, anche nel contesto delle altre risultanze, la sentenza che abbia determinato la pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444, 2° comma, c.p.p., specie quando vi sia stata in sede penale ammissione dei fatti da parte del professionista (principio enunciato in tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto).

(406)

IL C.N.A. E' PRIVO DELLA QUALITÀ DI PARTE NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Cass., sez. III, 01-10-1999, n. 10891.

Il ricorso alle sezioni unite della suprema corte avverso le decisioni giurisdizionali del consiglio nazionale degli architetti non deve essere proposto nei confronti del consiglio medesimo che, nella qualità di organo emanante la statuizione impugnata, è privo della qualità di parte nel giudizio di cassazione.

(407)

C.N.A. RITO PENALE; CASSAZIONE RITO CIVILE

Cass. [ord.], sez. un., 19-11-1998, n. 991.

Ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti sono applicabili le norme del codice di procedura penale solo con riguardo allo svolgimento dinanzi al consiglio nazionale, non anche con riguardo al ricorso per cassazione, al quale si applicano invece le norme del codice di rito civile; ne consegue che il ricorso contro la deliberazione del consiglio nazionale deve svolgersi dinanzi alle sezioni unite civili, dal momento che solo esse (e non quelle penali) sono competenti a risolvere problemi di incompetenza ed eccesso di potere e che, nel giudizio così instaurato, sono contraddittori necessari sia il consiglio locale dell'ordine, in quanto autorità irrogante la sanzione e perciò controinteressata al suo mantenimento, sia il p.m., in quanto portatore, in materia disciplinare, di un interesse pubblico da tutelare.